



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO CHE

- con atto introduttivo regolarmente notificato in data 9 settembre 2022, i sig.ri C.S., in proprio e n.q. di amministratrice di sostegno del sig. F.G., e L.G. hanno citato in giudizio quest’Azienda avanti il Tribunale di Palermo – III Sez. Civ - per sentirla condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad asserita *malpractice* subita dal prefato sig. F.G.;
- gli attori hanno esposto che in data 11 settembre 2019 verso le 7.00 del mattino il sig. F.G. a seguito di una violenta crisi di vertigini e vomito è stato condotto presso il Policlinico e dopo qualche ora dimesso, con consiglio di eseguire esame cocleovestibolare;
- nella stessa giornata e a seguito di un’ulteriore crisi, il sig. F.G. ha fatto nuovamente accesso in P.S. intorno alle ore 19.00, dove è stato ricoverato in codice rosso, per sospetto ictus cerebrale;
- avendo i sanitari del Policlinico appurato l’impossibilità di effettuare un eventuale trattamento endovascolare, gli stessi hanno contattato il Policlinico di Messina, il quale ha richiesto preliminarmente l’esecuzione di RMN encefalo;
- non potendo espletare tale esame presso il Policlinico di Palermo, il Direttore Sanitario ha contattato l’omologo dell’Arnas Civico, ove il sig. F.G. è stato sottoposto a RMN encefalo; alla luce delle risultanze di tale esame e ricontattata la *stroke unit* di Messina, il sig. F.G. è stato trasferito in elisoccorso presso l’U.O. Neurochirurgica di Messina, ove, tuttavia, i sanitari hanno constatato l’impossibilità di procedere a trattamento chirurgico;
- conseguentemente, gli attori hanno lamentato la tardività delle cure prestate nei confronti del sig. F.G. avendo lo stesso riportato “*esiti di ictus cerebrale con perdita delle capacità cognitive e relazionali*”;
- al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n.11594/2022;
- il giudizio, patrocinato nell’interesse dell’AOUP dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, è stato istruito con nomina di un collegio peritale, composto dai dott.ri F.M. Cascino e F. La Seta;
- il collegio peritale ha valutato l’iter clinico suddividendolo in due momenti, rispettivamente, il primo, relativo all’accesso in Pronto Soccorso dell’11 settembre 2019 ore 08.06 -16:15, ed il secondo, relativo all’accesso in Pronto Soccorso dell’11 settembre 2019 ore 19:45;
- gli stessi hanno osservato che, durante il primo accesso presso il P.S. la condizione clinica del sig. F.G. è “*stata gestita correttamente dal punto di vista farmacologico (...), laboratoristico (...) della richiesta di consulenze (...) e di accertamenti strumentali (...)*”;
- di contro, per quanto concerne il secondo accesso, il Collegio ha censurato la relativa gestione da parte dei sanitari dell’AOUP, ritenendo che, all’esito del fondato sospetto di un evento cerebrovascolare, i prefati medici avrebbero dovuto immediatamente optare per l’attivazione della rete ICTUS con conseguente trasferimento del paziente in una struttura dotata di *stroke unit* di I livello o di II livello, posto che, giusta decreto assessoriale n. 141 del 4 febbraio 2019, l’AOUP non era munita di Stroke Unit;
- dunque, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che “*Si rinvengono, dunque, profili di*

responsabilità professionale a carico dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo. I comportamenti virtuosi precedentemente descritti avrebbero evitato, con grado di probabilità superiore alle ipotesi alternative, l'estensione dell'ictus cerebri e, conseguentemente, il contenimento dei postumi da questo derivanti";

- che il giudice precedente, condividendo le conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU., ha, per le ragioni sopra rassegnate, condannato quest'Azienda al pagamento:

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 1.000.724,18 a titolo di danno non patrimoniale subito da quest'ultimo, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 111.760,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 288.600,00 per spese future di assistenza, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. in proprio della somma di € 121.343,61 per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;

- ✓ in favore di L.G. in proprio della somma di € 104.008,80 per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;

- ✓ in favore del legale antistatario Avv. Sallustro della somma di € 32.652,48, oltre CU marca, spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché del ristoro delle spese di c.t.u.;

- l'Avvocatura Distrettuale di Stato, notiziando l'AOUP della sentenza *de qua* con nota assunta al protocollo generale n. 37008/25, ha chiesto se fosse o meno intendimento dell'Azienda di procedere in sede di gravame;
- il C.A.V.S. ha proceduto alla trattazione del caso nella seduta del 26 giugno 2025, ove il c.t.p. aziendale Dott. Tommaso D'Anna ha anticipato che avrebbe proceduto a stilare delle note controfirmate dagli altri consulenti per la prosecuzione in grado di appello;
- il predetto c.t.p. con nota prot. 49574/2025 ha trasmesso alla proponente Unità una relazione controfirmata dai dott.ri Aridon e Sardo, contenente le seguenti conclusioni *"la relazione di C.T.U., pur formalmente articolata, appare viziata da errori metodologici, bias interpretativi e scarsa aderenza alla letteratura scientifica aggiornata. In particolare, il ragionamento controfattuale adottato è privo di fondamento concreto, fondandosi su ipotesi astratte e non comprovate. L'intero impianto argomentativo risente di una retrospettiva illusoria (hindsight bias) che attribuisce alla condotta sanitaria una responsabilità non sostenuta né da evidenze cliniche né da nesso causale certo o altamente probabile"*;
- quest'Unità ha inoltrato tale relazione all'Avvocatura Distrettuale al fine di interporre gravame (pec prot. n. 41442/2025), richiedendo, successivamente, informazioni in ordine all'effettiva impugnazione della sentenza e di eventuale interposizione di richiesta di sospensiva (pec prot. n. 61431/2025) ;
- con pec assunta al protocollo generale n. 67452/2025, l'Avvocatura Distrettuale ha confermato di avere proposto appello con istanza di sospensione e che, pertanto, la proponente Unità ha rinviato la predisposizione della delibera di presa d'atto della citata sentenza, in attesa dell'esito della richiesta sospensiva;
- l'Avv. Sallustro, legale difensore degli attori, ha notificato l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 11 febbraio 2026, con la quale è stato disposto *"un parziale accoglimento dell'istanza cautelare, rendendo congrua*

	<p><i>una limitazione della esecutività immediata della sentenza al 10% dei superiori importi posti a carico dell'impugnante a titolo risarcitorio</i>";</p>
<p>DATO ATTO CHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al fine di eventuale eventuali azioni esecutive, la proponente Unità ha ritenuto opportuno procedere al pagamento delle statuizioni disposte con la sentenza di I grado nei limiti di quanto statuito dalla Corte di Appello, senza recedere dall'interposto gravame, dando, tuttavia, atto della possibilità procedere unicamente al pagamento delle somme liquidate in favore della sig.ra C.S. in proprio e del sig. L.G. in proprio, nonché al pagamento delle spese legali di I grado distratte in favore dell'Avv. Sallustro, nella misura disposta dalla Corte di Appello, posto che la sig.ra C.S. al tempo della relativa proposta deliberativa non aveva ancora ottenuto dal competente giudice tutelare, l'autorizzazione necessaria alla riscossione delle somme liquidate in favore dell'amministrato signor F.G.; • è stata, pertanto, adottata la Deliberazione n.236/2026, ove si è preso atto della sentenza n. 2626/2025 resa dal Tribunale di Palermo, III Sez. Civ. nella misura del 10% statuito dalla Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ. con ordinanza dell'11 febbraio 2026, in ordine agli importi dovuti alla sig.ra C.S. in proprio, al sig. L.G. in proprio e all'Avv. Sallustro nella qualità di legale distrettario, per un totale di € 27.691,311 rinviando la liquidazione delle somme riconosciute in favore del sig. F.G., sottoposto ad amministrazione di sostegno, al momento della ricezione della necessaria e prodromica autorizzazione del competente giudice tutelare; • con nota pec assunta al protocollo generale n. 21730 del 3 aprile 2026, l'Avv. Sallustro ha trasmesso il provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo del 19 marzo u.s, con cui la sig.ra C.S. ha ottenuto l'autorizzazione, tra l'altro, a <i>"riscuotere dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo la somma di spettanza del beneficiario in forza dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, in data 11.2.2026 meglio descritta in istanza e a riversare detta somma sul nuovo conto corrente intestato al beneficiario"</i>; • pertanto, la proponente Unità ha richiesto con pec prot. n. 25936/2026 la compilazione della scheda anagrafica necessaria per la codificazione prodromica al pagamento, <i>"con indicazione dell'IBAN relativo al "nuovo conto corrente intestato al beneficiario" cui fa menzione il provvedimento autorizzativo n. 2621/2026 del Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo dalla S.V. trasmesso"</i>; • tale scheda anagrafica è stata trasmessa dall' Avv. Sallustro con pec assunta al protocollo 26339/2026 e che in pari data il proponente Ufficio ha, inoltre, richiesto la trasmissione con pec prot. n. 26556/2026 della documentazione bancaria comprovante l'intestazione dell'IBAN al sig. F.G. e la relativa indicazione del vincolo tutelare imposto al conto corrente; • con pec prot. n. 27585/2026 l'Avv. Sallustro ha, infine, trasmesso il documento di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente e la relativa anagrafe operativa ove si evince che la sig.ra C.S. è abilitata ad operare sul conto n.q. di amministratrice di sostegno del sig. F.G.; • dovrà, dunque, procedersi al pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> -€ 101.864,40 a titolo di danno non patrimoniale, di cui € 100.072,42 a titolo di sorte (somma data dal 10% sul totale di € 1.000.724,18) ed € 1.791,98 a titolo di interessi legali dalla data della sentenza del 12 giugno 2025 al 5 giugno 2026); -€ 11.376,13 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 11.176,00 a titolo di sorte

	(10% sul totale di € 111.760,00) ed € 200,13 a titolo di interessi legali dalla data della sentenza del 12 giugno 2025 al 05 giugno 2026; -€ 29.376,79 a titolo di spese di futura assistenza, di cui 28.860,00 a titolo di sorte (10% sul totale di € 288.600,00) ed € 516,79 a titolo di interessi legali dalla data della sentenza del 12 giugno 2025 al 05 giugno 2026;
RAVVISATA	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 2626/2025 resa dal Tribunale di Palermo, III Sez. Civ. nella misura del 10% statuito dalla Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ. con ordinanza dell'11 febbraio 2026, in ordine alle statuizioni non liquidabili per legge con precedente deliberazione n. 236/2026 avente pari oggetto;
RITENUTO	di dovere dare celere esecuzione all'esecuzione della prefata sentenza nella misura stabilita dalla Corte di Appello, senza prestarne acquiescenza stante la pendenza del giudizio del gravame;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti alla sig.ra C.S. n.q di amministratore di sostegno del sig. F.G. avendo la stessa chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo (Accoglimento n. cronol. 2621/2026 del 19/03/2026) alla relativa riscossione, così specificati e comprensivi dei relativi interessi legali dalla data della sentenza 2626/2025 al 5 giugno p.v: -€ 101.864,40 a titolo di danno non patrimoniale; -€ 11.376,13 a titolo di danno patrimoniale; -€ 29.376,79 a titolo di spese di futura assistenza.
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento: -€142.617,32 in favore della sig.ra C.S. n.q. di amministratore di sostegno del sig. F.G.;
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad €142.617,32 sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo rischi per cause civili ed oneri anno 2026, giusta imputazione al fondo rischi alla data del 31/12/2024.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.